

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

(approvato all'unanimità nella seduta del 16/01/2008)

Art. 1. (Istituzione)

Il Dipartimento di Fisica Alessandro Volta ed il Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica promuovono, nell'ambito dei disposti di legge, l'attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica.

I consigli dei dipartimenti di Fisica si riuniscono congiuntamente una volta l'anno per formulare, nel quadro delle norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, la proposta di attivazione di un ciclo.

Art. 2. (Ordinamento didattico)

Il corso ha la durata di tre anni accademici. Esso comprende attività di ricerca, insegnamenti e cicli di seminari. Gli insegnamenti hanno durata semestrale e consistono in almeno 30 ore di lezione ciascuno. I seminari hanno durata annuale.

Art. 3. (Orientamenti disciplinari)

Le attività didattiche e di ricerca del dottorato in Fisica sono finalizzate alla attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca in Fisica secondo i seguenti orientamenti (curricoli):

- Fisica della Materia
- Fisica Nucleare e Subnucleare
- Fisica Teorica e Matematica
- Fisica Interdisciplinare e Applicata

Art. 4. (Insegnamenti)

Gli insegnamenti impartiti sono scelti dal seguente elenco:

Analisi dei dati e delle informazioni;
Complementi di Fisica della Materia;
Complementi di Fisica Nucleare e Subnucleare;
Complementi di Fisica Teorica;
Elettromagnetismo e Radiazioni;
Fisica degli Stati Condensati;
Complementi di Relatività e gravitazione;
Fisica dei Plasmi;
Fisica delle particelle subnucleari;
Fisica dei nuclei atomici;
Fisica Statistica;
Interazioni Fondamentali;
Matematiche superiori per la Fisica;
Metodologie sperimentali e strumentazione;
Rivelatori di particelle e di radiazione;
Spettroscopie degli stati condensati;
Teoria della materia condensata;
Seminari di fisica della materia;
Seminari di fisica nucleare e subnucleare;
Seminari di fisica teorica;

Altri insegnamenti possono essere aggiunti nella proposta annuale dei dipartimenti fisici di cui all'Art. 1 o dal collegio dei docenti.

Art. 5. (Organi)

L'organo del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è il collegio dei docenti.

I componenti del collegio dei docenti vengono designati dai Dipartimenti Fisici riuniti in seduta comune, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai due Dipartimenti Fisici e tra i ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca ospitati permanentemente dai Dipartimenti stessi.

Il Collegio dei Docenti designa, all'inizio di ogni nuovo mandato, il Coordinatore tra i professori di ruolo che ne fanno parte, anche tenendo conto di indicazioni da parte dei Dipartimenti.

Il corpo docente è costituito **da coloro ai quali il Collegio dei Docenti affida, anno per anno, l'insegnamento di un corso o il coordinamento di un ciclo di seminari.**

Art. 6. (Coordinatore)

Il Coordinatore, designato ai sensi dell'art.5, svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla preparazione e all'inoltro della proposta di cui all'art.1;
- b) sovrintende al corso di dottorato e promuove le iniziative atte al suo buon funzionamento;
- c) presiede il collegio dei docenti;
- d) presenta il piano annuale di spesa al Direttore del Dipartimento che amministra i fondi, sentito il collegio dei docenti.

Art. 7. (Collegio dei docenti)

Il collegio dei docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) sottopone annualmente all'approvazione dei consigli dei Dipartimenti Fisici, riuniti ai sensi dell'art. 1, l'elenco degli insegnamenti e dei cicli di seminari da attivare nonché i nomi dei docenti ai quali affidare annualmente la responsabilità degli insegnamenti e dei cicli di seminari, ai sensi delle norme in vigore;
- b) approva il piano di studi e di ricerche presentato da ciascun dottorando;
- c) nomina i docenti tutori dell'attività di ricerca dei dottorandi;
- d) provvede agli atti necessari ai fini della valutazione dei dottorandi secondo le indicazioni dello art. 9;
- e) approva il riconoscimento dei crediti attribuiti ai fini della formazione dei dottorandi, di attività svolte presso Università o Istituzioni di Ricerca italiane o straniere, ovvero presso scuole istituite appositamente o per altri scopi culturali;
- f) autorizza la permanenza fuori sede dei dottorandi per periodi superiori ai sei **mesi e ratifica le permanenze di durata inferiore autorizzate dal coordinatore;**

Art. 8. (Piano degli studi e delle ricerche)

All'inizio di ogni anno accademico ciascun dottorando comunica al coordinatore, affinché lo sottoponga alla approvazione del collegio dei docenti, il piano degli studi e delle ricerche che intende effettuare.

Il piano degli studi, articolato su sei semestri, prevede di norma che l'allievo frequenti sei insegnamenti e due cicli di seminari di cui, rispettivamente, almeno quattro insegnamenti nei primi due semestri ed un ciclo di seminari, durante il primo anno. La frequenza agli insegnamenti ed ai seminari è obbligatoria. L'allievo è anche tenuto a svolgere le esercitazioni pratiche proposte dai docenti nell'ambito degli insegnamenti.

L'attività di ricerca deve portare a contributi originali in cui sia individuabile un apporto personale del dottorando. L'allievo svolge tale attività sotto la responsabilità di un tutore nominato dal collegio a norma del comma c) dell'art. 7.

Art. 9. (Incompatibilità)

La frequenza al Dottorato di Ricerca in Fisica è incompatibile con la frequenza a corsi di laurea o a corsi di terzo livello in Italia o all'estero (Masters, Scuole di Specializzazione, PhD e simili) finalizzata al conseguimento simultaneo di due titoli di studio. Sono fatti salvi i corsi organizzati dall'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) espressamente aperti ai dottorandi, organizzati dalla Scuola Avanzata di Formazione Integrata (SAFI), previo consenso del Collegio dei Docenti e inseriti preventivamente nel piano di studi del dottorando. Inoltre sono fatti salvi gli accordi nell'ambito del Dottorato Internazionale per il conseguimento di un titolo congiunto.

Art. 10. (Tutori)

I tutori sono tenuti a fornire al dottorando i mezzi finanziari, tecnici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle sue ricerche ed è responsabile nei confronti del collegio dei docenti per la attività del dottorando nel quadro delle prerogative del corso di dottorato di ricerca in fisica.

Art. 11. (Valutazione dei risultati conseguiti dagli allievi)

La valutazione annuale dei risultati di studio e di ricerca conseguiti dall'allievo è fatta sulla base della sua relazione annuale al collegio dei docenti, sui giudizi dei docenti degli insegnamenti ed ascoltato un seminario su argomento di ricerca o di studio concordato con il tutore. Sulla base della valutazione effettuata e sentito il parere del tutore, il collegio può proporre al Rettore la esclusione del dottorando dal proseguimento del corso.

Di norma il seminario per la ammissione al terzo anno verte sull'argomento che sarà oggetto del suo lavoro di tesi.

Alla fine del terzo anno l'allievo presenta una dissertazione scritta. Il dottorando può chiedere di scrivere la dissertazione in lingua inglese.

Il collegio dei docenti redige una relazione finale di presentazione dell'allievo contenente un giudizio complessivo sulla attività di studio e di ricerca dell'allievo, sentito anche il parere sulla dissertazione espresso da un lettore esterno alla Università di Pavia.

Art.12

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si applica quanto previsto dal regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Pavia.